

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12647

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 0/2/2 006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Legnano nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla contribuente sig.ra S.I.A. in relazione ad avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, a titolo di IRPEF e contributo al S.S.N. per l'anno d'imposta 1995.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la S., che ha presentato anche memoria.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronuncia ex art. 375 c. p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che "tutta la documentazione su cui i giudici hanno giudicato e argomentato, è stata dalla contribuente allegata in sede giurisdizionale e, pertanto rientra nella disposizione normativa contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3. ...

Mentre in fase istruttoria (risposte al mod. 55) la parte ha fornito soltanto scarni ragguagli ed esigua documentazione (sopra elencata) non indicando neppure le generalità del coniuge, né tantomeno i redditi dichiarati dallo stesso; dinanzi ai giudici, invece, la sua difesa è stata basata proprio sui redditi dichiarati dal marito e su documenti bancari intestati a soggetti diversi (i fratelli della parte) che nulla hanno a che fare con la vicenda accertativa in contestazione.

Tale comportamento oltre ad essere assolutamente illegittimo (come visto, la produzione documentale in udienza è penalizzata dal disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3), ha fortemente intralciato il lavoro accertativo dell'Ufficio Finanziario, esautorando il valore dell'accertamento sintetico".

Si duole che il giudice dell'appello abbia riconosciuto il "valore ed efficacia di mandato conferito dalla Sig. S. ai propri fratelli" all'"atto privato del (OMISSIS)".

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come la Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente avuto modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c. p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass. 23/7/2004, n. 13830; Cass. 17/4/2000, n. 4937; Cass. 22/5/1999, n. 4998).



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass. 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest'ultimo viene come nella specie in particolare denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronuncia impugnata è fatta oggetto di censura (v. Cass. 18/4/2006, n. 8932; Cass. 15/2/2003, n. 2312; Cass. 21/8/1997, n. 7851).

Orbene, i suindicati principi appaiono invero non osservati dall'odierna ricorrente.

Già sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo che la medesima fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare ai "due accertamenti", al "prodromico processo verbale di constatazione", alle "note di credito (per L. 10.000.000 nell'anno 1996 e per L. 211.000.000 nell'anno 1997", ai "ricavi (L. 3.861.000 nel 1996 e L. 208.720.000 nel 1997", ai "costi (L. 201.600.000 nel 1997)", ai "recuperi a tassazione effettuati dall'Ufficio", a "tanti documenti di variazione delle fatture emesse", alla "nota n. (OMISSIS) del 31/10/1996 emessa nei confronti della ditta Adamo Santo di (OMISSIS) per L. 10.000.000", alle "fatture emesse nei confronti del primo cliente", alla "fattura n. (OMISSIS) emessa nei confronti della Cinema Royal per L. 183.000.000", alle "argomentazioni accertative ribadite e specificate in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado", alla "perizia di parte", ai "beni acquistati nel (OMISSIS) e quelli successivamente ceduti", alla "fattura n. (OMISSIS) del 24/1/97, relativa all'acquisto di un proiettore Prevost P 10", al "successivo noleggio del bene in data 13/7/99 con fattura n. (OMISSIS)", alla fattura n. (OMISSIS) del 29/12/97", alla "fattura n. (OMISSIS) del 2/7/1999", alla "fatture d'acquisto di beni usati dalle ditte clienti per importi eccessivi", al "registro cespiti ammortizzabili", all'"autorizzazione del Comune di Valentano", ai "fatti materiali accertati nell'ambito del giudizio penale"), limitandosi a fare ai medesimi mero rinvio, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso, con indicazione della sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione è avvenuta e della sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essi sono rinvenibili (v. Cass. 25/7/2008, n. 20437; Cass. 29/9/2007, n. 20594; Cass. 28/6/2006, n. 14973).

A tale stregua la ricorrente non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunciati vizi (v. Cass. Sez. Un., 28/7/2005, n. 15781), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito.

Né consente di intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass. 24/3/2003, n. 3158; Cass. 25/8/2003, n. 12444; Cass. 4/6/1999, n. 5492), al riguardo non valendo il mero rinvio per relationem mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (v. Cass. 13/12/2006, n. 26693).

Va altresì posto in rilievo che la ricorrente deduce sostanzialmente censure in ordine alle valutazioni date dai giudici di merito all'acquisito quadro probatorio, e in particolare alla prodotta documentazione.

A tale stregua erroneamente risulta invero dedotto il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3.

Costituisce infatti principio recepito in giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro.

In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, sicché (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v. Cass. 18/4/2007, n. 9245; Cass. 28/6/2006, n. 14972).

Anche in tal caso il vizio denunciabile in ogni caso non consiste nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass. 14/3/2006, n. 5443; Cass. 20/10/2005, n. 20322), non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. 7/3/2006, n. 4842; Cass. 27/4/2005, n. 8718).

All'inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00, per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.